



TRIBUNALE DI SIRACUSA

LINEE GUIDA SULLE MODALITA' DI GESTIONE DEI PROCEDIMENTI PENDENTI NEL RUOLO DOTT. SANTORO NEI QUALI NON È STATO DEPOSITATO IL PROVVEDIMENTO ASSUNTO IN DECISIONE o in RISERVA

Il Presidente dott.ssa MAIORE,

visto il decreto del Presidente del Tribunale in data 27.1.2021 con cui, attesa la situazione di eccezionale gravità, le sono stati assegnati tutti i procedimenti di carattere contenzioso e di volontaria giurisdizione nei quali il dott. Santoro non ha depositato i provvedimenti assunti per la decisione o in riserva, ritiene di dover stabilire le linee guida di seguito espresse sulle modalità di gestione dei detti procedimenti al fine di addivenirne ad una sollecita risoluzione.

CONSIDERAZIONI GENERALI

I procedimenti in questione - "cause EX SANTORO" - tranne un esiguo numero di procedimenti speciali - di rito contenzioso civile ordinario e di rito di volontaria giurisdizione, sono assegnati alla dott.ssa Maiore nella medesima fase processuale in cui si trovano all'udienza in cui il precedente relatore, quale giudice monocratico ovvero componente del collegio, li ha introitati per la emissione del provvedimento (ordinanza, decreto o sentenza) mai depositato.

I procedimenti del rito contenzioso allo stato di "riserva ordinanza" dopo che la dott.ssa Maiore quale giudice designato provvederà allo scioglimento della stessa, confluiranno nel ruolo della dott.ssa M.C. Caruso della Prima sezione civile, giudice assegnatario del ruolo "corrente" del dott. Santoro secondo le vigenti tabelle organizzative del tribunale di Siracusa.

Nei procedimenti rientranti nelle competenza collegiale, di contenzioso ordinario e di volontaria giurisdizione il collegio sarà composto dalla dott.ssa Concetta Maiore, presidente relatore, dalla dott.ssa Vetta, giudice della Prima sezione civile, e da un giudice della Seconda sezione civile, a turno individuato secondo un criterio prestabilito, a partire dal giudice avente minore anzianità di servizio.

SULLE MODALITA' DI SUBENTRO DEL NUOVO ASSEGNATARIO NEI PROCEDIMENTI NON ESITATI

Per rendere possibile, secondo le norme del codice di rito, la emissione da parte del nuovo relatore dei provvedimenti mai depositati dal dott. Santoro, seppur dallo stesso introitati per la riserva o la decisione, sarà necessario rimetterli sul ruolo in udienze dedicate che si terranno il giovedì dinnanzi al giudice designato, dott.ssa Maiore, che per le materie di competenza collegiale, anche di volontaria giurisdizione, riferirà innanzi al collegio come sopra formato.

A seguito di tali udienze, così garantito il contraddittorio delle parti, i procedimenti in questione si incardineranno dinnanzi al nuovo giudice, soltanto così potrà adottare i provvedimenti richiesti al precedente relatore e dallo stesso mai esitati, e ciò sia in veste di giudice monocratico, ovvero, nelle materie caratterizzate dalla collegialità, riferendo al collegio, trattenendo la causa in riserva o in decisione.

Non saranno concessi ulteriori termini a difesa in quanto le esigenze difensive devono ritenersi già soddisfatte con le note già depositate in precedenza, ovverosia con lo scambio delle conclusionali e delle repliche avvenuto nella fase tenutasi dinanzi al precedente istruttore, che ove reiterata si risolverebbe in una duplicazione inutile, allontanando ulteriormente il momento del deposito del provvedimento e l'ulteriore progressione del procedimento.

MODALITA' DI RIMESSIONE SUL RUOLO: UDIENZA CARTOLARE AI SENSI DELL'ART. 221 COMMA 4° DL N. 137/2020

Le udienze nelle quali i procedimenti "Ex Santoro" dovranno essere rimessi sul ruolo, passaggio necessario questo per consentire al nuovo giudice designato di trattenere la causa "in riserva" o di porla "in decisione" si svolgeranno "in

modalità cartolare” ai sensi dell’art. 221 comma 4° dl n. 137/2020 richiamato dall’art. 23 comma 1° del “Decreto ristori” che così recita “ *Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l’udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di procedura civile*”

Nell’attuale protrarsi del periodo di emergenza epidemiologica, conclamata dalla fine dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, disposta dall’art. 1 comma 1 d.l. n. 2 del 14.1.2021 occorre evitare gli assembramenti conseguenti alla partecipazione delle parti e dei difensori alle udienze in presenza.

La locuzione “ *il giudice può*” di cui all’art. 221 citato non si riferisce alla possibilità per il giudice di tenere le “udienze cartolari” ma piuttosto va intesa come norma - fondamento del potere del giudice di disporre l’udienza cartolare.

Tale potere è delimitato temporalmente, secondo l’assetto normativo vigente cristallizzato nella formulazione dell’art. 23 del “Decreto ristori” coordinato con la norma - art. 1 comma 1 d.l. n. 2 del 14.1.2021 - che ha disposto la fine al 30 aprile 2021 dello stato di emergenza epidemiologica.

Sicchè fino al 30 aprile 2021- termine finale dello stato di emergenza - “il giudice può” emettere i decreti con cui dispone che la udienza non si terrà in presenza, ma in modalità cartolare; ulteriore conseguenza sarà che le udienze cartolari potranno essere tenute anche in date successive al 30 aprile 2021.

Il venir meno della esigenza di contenimento del contagio, correlata alla fine stabilita dal legislatore dello stato di emergenza Covid , condurrà al ritorno alla modalità

ordinaria di svolgimento dell'udienza, ma sempre che vi sia una espressa richiesta delle parti .

RICHIESTA di TRATTAZIONE ORALE

L'art. 221 comma 4° dl n. 137/2020, come richiamato dall'art. 23 comma 1° del "Decreto Ristori" prevede che "*Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento*"

La istanza di trattazione orale dovrà essere depositata, pena inammissibilità, entro il termine di cinque giorni dalla data di comunicazione del decreto che dispone l'udienza cartolare.

Le istanze di trattazione orale verranno esaminate tenendo conto della esigenza prioritaria, atteso il permanere del dichiarato stato di emergenza Covid, di tutela della salute pubblica che nel corso della emergenza epidemiologica ha reso necessario il ricorso all'udienza cartolare.

L'accoglimento della domanda di trattazione orale dovrà tener conto della esigenza prioritaria della tutela della salute pubblica che potrà retrocedere solo ove si rappresenti la impossibilità di esprimere *specifiche esigenze difensive* che con la modalità cartolare potrebbero subire delle compressioni.

Rimane ferma poi quale causa ostativa alla udienza cartolare, la necessità di far luogo alla "*partecipazione di soggetti diversi dai difensori delle parti*" ipotesi nella quale non può farsi applicazione di tale modalità di udienza già secondo la stessa previsione dell'art. 221 comma 4° nella formulazione originaria, quindi per espressa volontà del legislatore emergenziale.

Il decreto che dispone la trattazione "cartolare" prevede:

1) assegnazione alle parti di un termine di cinque giorni prima dalla data di udienza, per il deposito telematico di "note scritte di contenenti istanze e conclusioni" con cui ciascuna delle parti chiederà venga emesso il provvedimento in precedenza omissso dal dott. Santoro, formulando sinteticamente le medesime richieste e/o conclusioni svolte in precedenza, rinunciando ad ulteriore scambio di note, comprese

quelle di cui all'art. 190 c.p.c. essendo del resto i relativi termini già stati concessi e seppur vanamente compiuti.

2) comunicazione della redazione di verbale telematico di udienza con indicazione delle modalità di trattazione e della adozione del provvedimento che in esito all'udienza sarà depositato, decreto, ordinanza o sentenza, a seconda delle modalità del rito contenzioso (collegiale o monocratico) o camerale;

3) avviso alle parti che in assenza di "note scritte" telematicamente depositate, l'udienza dovrà considerarsi svolta senza la comparizione delle parti ad ogni effetto di legge ovvero facendo applicazione dell'art. 181 c.p.c. come previsto dall'art. 221 comma 4° citato.

CALENDARIZZAZIONE DELLE UDIENZE DI RIMESSIONE SUL RUOLO CRITERI DI PRORITA': criterio della MATERIA - criterio CRONOLOGICO

In considerazione del consistente numero dei provvedimenti non emessi dal dott. Santoro, sia con il rito contenzioso ordinario civile che con il rito di volontaria giurisdizione, si rende necessario convogliarli nelle singole udienze di rimessione sul ruolo che si terranno dinanzi alla dott.ssa Maggiore, in numero adeguato al fine di consentirne la definizione in tempi ragionevoli.

Si impone quindi, una organizzazione del carico del ruolo di ogni singola udienza per la individuazione dei procedimenti che verranno chiamati prima degli altri, applicando i criteri di priorità di seguito indicati: 1) il criterio della MATERIA; 2) il criterio CRONOLOGICO.

1) criterio della MATERIA,

E' evidente che vi sono delle aree di contenzioso nelle quali la esigenza di una sollecita risposta giurisdizionale è maggiore, quale il diritto di famiglia, e ciò sia che si tratti di rito di contenzioso civile ordinario che di volontaria giurisdizione.

Nell'ambito del diritto di famiglia devono avere la priorità i procedimenti nei quali è in gioco la tutela del minore (affidamento minori) a fronte di altri nei quali gli interessi in gioco attengono anche alle condizioni patrimoniali dei coniugi, in conseguenza di un giudizio di separazione giudiziale ovvero di divorzio.

Di seguito agli altri procedimenti in materia di diritto delle persone, quali quelli attinenti alle questioni di stato, andranno i procedimenti che hanno come oggetto questioni civilistiche, quali a mero titolo esemplificativo, quelle che riguardano le categorie risarcitorie del danno.

Quanto al criterio CRONOLOGICO, opera nell'ambito delle indicate materie e va applicato con riferimento alla data dell'udienza in cui il precedente relatore, dott. Santoro ha assunto la riserva di provvedere come giudice monocratico, anche nei procedimenti contenziosi, ovvero di riferire al collegio ovvero ha spedito in decisione, e comunque per le sentenze data scadenza dei termini art. 190 c.p.c.

Siracusa 8 febbraio 2021

Il Presidente di sezione

Dott.ssa Concetta Maiore

